



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP, FATTA A TOKYO IL 14 DICEMBRE 2023

Art. 31

Le autorità competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, né da disordini nelle immediate vicinanze.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

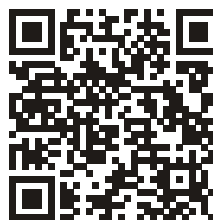
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 184
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-184-2024/art-31>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it